

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 75 del 28.11.2003

## **ART. 112**

### **CONTROLLI SULLE OPERE ESEGUITE CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E CON PERMESSO DI COSTRUIRE**

Verrà effettuato, da parte del Funzionario dello Sportello Unico dell'Edilizia, il controllo formale su tutte le DIA pervenute entro 30gg dalla presentazione della DIA stessa, così come disposto dall'art. 11 della L.R. 31/02 e con le modalità in esso contenute.

Contemporaneamente al controllo formale e nel medesimo termine di 30gg, verrà effettuato anche il controllo di merito sui contenuti dell'asseverazione allegata alla DIA su tutte le DIA pervenute.

Verrà effettuato, da parte del Funzionario dello Sportello Unico dell'Edilizia, il controllo formale e di merito su tutte le richieste di permesso di costruire pervenute, entro 60gg dalla presentazione, così come disposto dall'art. 13 della L.R. 31/02 e con le modalità in esso contenute.

Verrà effettuato, da parte del Funzionario dello Sportello Unico dell'Edilizia, il controllo formale e di merito su tutte le domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate entro 30gg dalla presentazione della domanda stessa, così come disposto dall'art. 22 della L.R. 31/02 e con le modalità in esso contenute.

Verranno sottoposte ad un controllo finale a campione il 30% delle DIA soggette a certificato di agibilità, da eseguirsi mediante estrazione a sorte effettuata entro il mese di luglio relativamente alle domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate nel primo semestre ed entro il mese di gennaio relativamente alle domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate nel secondo semestre dell'anno precedente, dando atto che i controlli verranno eseguiti sul posto, entro 12 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, in fase iniziale dal Funzionario dello Sportello Unico dell'Edilizia mediante verifica dimensionale, in attesa delle direttive regionali di cui all'art. 34 della L.R. 31/02, così come sostituito

dall'art 11 della L.R. 10/03, relative all'applicazione dei requisiti cogenti, dando atto altresì che della visita di controllo ne sarà data informazione all'interessato, ai sensi della L. 241/90, almeno 15gg prima con avviso tramite raccomandata postale o notifica del Messo Comunale.

Verranno sottoposte ad un controllo finale a campione il 20% dei permessi di costruire soggetti a certificato di agibilità, da eseguirsi mediante estrazione a sorte effettuata entro il mese di luglio relativamente alle domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate nel primo semestre ed entro il mese di gennaio relativamente alle domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate nel secondo semestre dell'anno precedente, dando atto che i controlli verranno eseguiti sul posto, entro 12 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, in fase iniziale dal Funzionario dello Sportello Unico dell'Edilizia mediante verifica dimensionale, in attesa delle direttive regionali di cui all'art. 34 della L.R. 31/02, così come sostituito dall'art 11 della L.R. 10/03, relative all'applicazione dei requisiti cogenti, dando atto altresì che della visita di controllo ne sarà data informazione all'interessato, ai sensi della L. 241/90, almeno 15gg prima con avviso tramite raccomandata postale o notifica del Messo Comunale.

Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, con espressa disposizione, autorizza i controlli e le verifiche necessarie ogniqualvolta sorga un ragionevole dubbio sulla legittimità di quanto esaminato.

Il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, ove necessario e richiesto, dovrà emettere specifiche e dettagliate disposizioni in merito alle modalità dei controlli, delle verifiche, e dell'adozione di atti consequenziali o di comunicazioni, seguendo le linee guida del nuovo articolo del R.E. in argomento, in particolar modo in merito ai sorteggi relativi ai controlli finali, che dovranno essere in ogni caso effettuati in seduta pubblica alla presenza del Segretario Comunale previo avviso da affiggere almeno 15 gg prima all'Albo Pretorio e nei luoghi soliti del Comune.

Il presente articolo fa salve le disposizioni e competenze di istituto relative ai controlli per la prevenzione e repressione degli abusi edilizi, così come previsto in merito dalla normativa regionale e statale.

Tolleranza esecutiva nelle misurazioni: *(Approvato D.C.C. n. 53 del 27.09.2004)*

In tutti i casi in cui le opere eseguite, a norma degli strumenti urbanistici e del R.E., sono sottoposte a prescrizioni metriche dimensionali, è ammessa nella verifica delle misure lineari, senza che ciò pregiudichi il rilascio di conformità edilizia, una tolleranza massima di scostamento pari al 2% della misura riportata in progetto, imputabile a fatti esecutivi.

Tale tolleranza è ammessa nelle misure lineari sia sul piano verticale che sul piano orizzontale, nonché sui loro prodotti.

La tolleranza di cui al comma precedente non preclude in ogni caso i diritti dei terzi.